

**ACCORDO DI RISERVATEZZA**

**OGGETTO:** procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per l'affidamento di un sistema di triturazione e compattazione automatica degli scarti delle lavorazioni carte valori, pubblicata nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 29/12/2011 con il numero di riferimento n. 408379-2011-IT.

In relazione alla procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per l'affidamento di un sistema di triturazione e compattazione automatica degli scarti delle lavorazioni Carte Valori, con il presente atto si intendono regolamentare gli impegni alla riservatezza conseguenti all'accesso ai documenti e/o alle informazioni di IPZS ed, in generale, gli impegni alla riservatezza riguardanti le informazioni anche tecniche e/o commerciali comunque acquisite dall'Impresa \_\_\_\_\_, con riferimento alla Procedura nonché all'eventuale aggiudicazione ed alla relativa fornitura.

Ai fini del presente Accordo, sono da considerarsi confidenziali o riservati tutti i dati e le informazioni, di qualsivoglia natura, in forma scritta e/o orale, cartacea o elettronica, acquisite nel corso delle attività correlate alla Procedura ed all'eventuale relativa fornitura.

In particolare, il termine "Informazioni Confidenziali o Riservate" comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- (i) qualsiasi notizia, documento, informazione concernente direttamente o indirettamente il lavoro svolto o l'organizzazione e l'attività di IPZS, ivi comprese le informazioni di qualsiasi natura connesse alla movimentazione e al trasporto valori, di cui l'Impresa o il suo personale venisse in qualunque modo a conoscenza;
- (ii) qualsiasi informazione inerente segreti tecnici e/o commerciali, nonché informazioni confidenziali, ivi incluse conoscenze pratiche non brevettate ma derivanti da esperienze e da prove o altre informazioni confidenziali di carattere propriamente tecnico e/o d'affari di proprietà di IPZS;
- (iii) qualsiasi informazione afferente le specifiche tecniche e gli aspetti tecnici relativi alla produzione di valori, ed i connessi materiali e processi;
- (iv) qualsiasi informazione fornita da IPZS a mezzo di commenti o risposte a informazioni confidenziali ed in particolare a quelle di cui ai punti (i), (ii) e (iii) sopra esposti;
- (v) qualsiasi informazione acquisita presso IPZS sia verbalmente sia per iscritto con riferimento al servizio richiesto che sia segnalata quale "confidenziale" o che sia tale che per sua natura si possa ritenere confidenziale.

L'Impresa sottoscrittrice del presente Accordo deve comunicare a IPZS le generalità dei propri incaricati in possesso delle informazioni confidenziali così come di ogni variazione in merito.

L'Impresa sottoscrittrice del presente Accordo riconosce che lo stesso è vincolante per sé e per i suoi dipendenti, ausiliari, consulenti, subappaltatori/subfornitori e che gli obblighi

assunti con il medesimo resteranno validi sino a quando le informazioni confidenziali condivise non saranno più “confidenziali”.

L’obbligo di confidenzialità e riservatezza concernente le Informazioni Confidenziali perdurerà per 5 anni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, ovvero, in caso di aggiudicazione, per 5 anni dalla data di ultimazione delle prestazioni.

L’Impresa dichiara di obbligarsi a che tutte le informazioni riservate di cui l’Impresa medesima o il suo personale venisse in qualunque modo a conoscenza non saranno accessibili a terzi.

L’Impresa sottoscrittrice del presente Accordo dichiara di assicurare che tutti i dati contenuti nel Capitolato Tecnico non saranno accessibili a terzi.

IPZS ha facoltà di escludere dalla Procedura e di risolvere l’eventuale contratto di fornitura, salvo il risarcimento del danno, nel caso in cui l’Impresa sottoscrittrice del presente Accordo non rispetti gli obblighi con lo stesso assunti.

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia fra le parti che non possa essere composta in sede stragiudiziale e che faccia riferimento all’interpretazione, esecuzione, inadempimento, risoluzione del presente Accordo e che sia in qualsiasi modo ad esso correlata sarà devoluta all’esclusiva competenza del foro di Roma.

Data, timbro e firma

---